

TI_GERICHTE 15.2018.41 vom 24. Mai 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-05-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.41

FR: TI_GERICHTE 15.2018.41 du 24 mai 2018

IT: TI_GERICHTE 15.2018.41 del 24 maggio 2018

Regeste

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità di censure attinenti al credito posto in esecuzione

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.2018
15.2018.41

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità di censure attinenti al credito posto in esecuzione

Incarto n. 15.2018.41 Lugano 24 maggio 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso presentato il 3 maggio 2018 da RI 1 RI 1 contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Bellinzona , o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 aprile 2018 nell'esecuzione n. _____ promossa nei confronti della ricorrente dalla PI 1 , (rappresentata dall' PA 1,) ritenuto in fatto e considerato in diritto: che nell'esecuzione n. _____ promossa il 19 settembre 2017 dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l'incasso di fr. 34'998.29 oltre agli interessi del 5% dall'8 agosto 2016, il 18 aprile 2018 l'Ufficio d'esecuzione (UE) di Bellinzona, appurato che l'opposizione interposta dall'escussa era stata rigettata in via definitiva con sentenza 27 febbraio 2018 del Pretore del Distretto di Bellinzona, le ha notificato la comminatoria di fallimento; che con ricorso del 3 maggio 2018, RI 1 chiede l'annullamento della comminatoria di fallimento, contestando l'importo del credito indicato sulla stessa, da ridurre della somma di fr. 20'000.– consegnata all'escutente dall' _____, a suo dire in deduzione del debito posto in esecuzione; che giusta l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriba la via giudiziaria, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento; che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF); che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF); che la contestazione dell'importo del credito posto in esecuzione e della propria responsabilità personale fatta valere da RI 1 è pertanto inammissibile, trattandosi di censura di merito, che semmai essa avrebbe dovuto far valere

in sede di rigetto dell'opposizione o con un'azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF); che fondato esclusivamente su motivi inammissibili in questa sede, il ricorso è irricevibile; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.